

Legge 28 luglio 2026, n. 137. La riforma dell'ordinamento forense: delega al Governo per il riordino della professione di avvocato. Le principali novità e breve guida normativa

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026 ed entrata in vigore il 16 agosto 2026, la Legge 28 luglio 2026, n. 137 conferisce al Governo la delega per la riforma organica dell'ordinamento forense.

La legge non introduce direttamente una nuova disciplina completa della professione di avvocato, ma definisce il perimetro entro cui dovranno muoversi i decreti legislativi attuativi.

– Tra i punti qualificanti:

– Ruolo dell'avvocato e Stato di diritto

La delega rafforza libertà, indipendenza, dignità sociale, segreto professionale e funzione dell'avvocato nella corretta amministrazione della giustizia.

– Attività riservate e consulenza legale

Vengono ridefinite le attività esclusive dell'avvocato, con attenzione anche alla consulenza e assistenza legale stragiudiziale connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

– Compenso, equo compenso e solidarietà

Resta centrale la libera pattuizione, ma nel rispetto dell'equo compenso. Previsti parametri ministeriali biennali e solidarietà nel pagamento dei compensi in caso di accordi definitivi di procedimenti giudiziali o arbitrali.

– Società, reti e nuove forme organizzative

La professione potrà essere esercitata anche tramite associazioni, reti e società tra avvocati, con garanzie sull'autonomia del professionista, sulla personalità dell'incarico e sul controllo professionale della struttura.

– Monocommittenza e collaborazioni continuative

La delega apre alla disciplina organica del lavoro professionale continuativo e monocommittente, con tutela del singolo avvocato, soprattutto nella fase di ingresso nel mercato.

– Formazione, specializzazioni e albi

Formazione continua annuale, sospensione amministrativa in caso di inadempimento, specializzazioni attribuite dal CNF e gestione telematica di albi, registri e decisioni disciplinari.

– Tirocinio ed esame di Stato

Il tirocinio resta di diciotto mesi, con dodici mesi di formazione obbligatoria. L'esame viene riorganizzato in due prove scritte e una prova orale, con maggiore attenzione alla soluzione di casi pratici.

– Governance e disciplina

La delega interviene su ordini circondariali, CNF, elezioni, limiti di mandato, Congresso nazionale forense e procedimento disciplinare.

La riforma si muove lungo una linea precisa: rafforzare l'identità pubblicistica e ordinamentale dell'avvocatura, adeguando al tempo stesso la professione alle nuove forme di organizzazione, collaborazione e accesso al mercato.

Il passaggio decisivo sarà ora nei decreti legislativi attuativi, chiamati a trasformare i criteri di delega in una disciplina organica, coordinata e sostenibile.